



## **Decreto Dirigenziale n. 9 del 28/01/2013**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 10 Settore tecnico amm.vo provinciale Salerno - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 183 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 GENNAIO 2005 CHE STABILISCE REQUISITI PER L'IGIENE DEI MANGIMI - ART. 17 INTERMEDIARIO CHE NON DETIENE I PRODOTTI NEI PROPRI LOCALI. DITTA DE NICOLA TRADING S.R.L. SALERNO -NUMERO DI RICONOSCIMENTO ALFAIT000010SA. AGGIORNAMENTO PRODOTTI COMMERCIALIZZATI.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI SALERNO ASSISTENZA SANITARIA

### VISTI:

- il Regolamento CE n. 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, in applicazione dal 1° gennaio 2006 che stabilisce requisiti sulla materia igiene dei mangimi precedentemente disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999;
- il regolamento CE n. 1831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- le linee guida in materia di applicazione del summenzionato regolamento CE 183/2005 approvate con deliberazione di G.R.C. n. 1361 del 6 settembre 2006;

**PREMESSO:** che con decreto dirigenziale n. 133 del 22/09/2010, A.G.C. 20 Settore 10 la Ditta De NICOLA TRADING S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Salerno alla Via E. Moscati n. 5, veniva riconosciuta con il numero **alT000010SA** per svolgere l'attività di intermediario che non detiene i prodotti presso la sede, ma li trasporta con il proprio veicolo, come previsto dall'art. 17 del Reg. CE 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005;

### RICHIAMATO:

- il testo dell'art. 17 del Reg. CE 183/2005 – Esenzione dalle visite in loco- di cui si riportano di seguito i due commi che lo compongono:

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese del Settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermedie e non detengono i prodotti nei loro locali;
2. Queste imprese nel Settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento;

**EVIDENZIATO** che il surrichiamato riconoscimento autorizzava la Ditta alla commercializzazione nelle modalità del surrichiamato art. 17, dei seguenti prodotti (ottenuti sia da produzione convenzionale che biologica): frumento tenero e duro; granoturco; cereali foraggeri; crusconi di frumento duro; semi oleosi; derivati lavorazione granoturco; farine vegetali derivate da semi oleosi; prodotti vegetali disidratati o essiccati; pannelli di lino; sottoprodotti zuccherificio; con la limitazione, data la genericità dei prodotti, ai prodotti rientranti nella sfera di competenza del Reg. CE 183/2005;

**ACQUISITA** al prot. 29263 del 14/01/2013 la nota prot. 21 di pari data con la quale l'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 66 di Salerno ha trasmesso la comunicazione inviata dal rappresentante legale della Ditta DE NICOLA TRADING S.R.L. intesa ad ottenere l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per ampliamento dei prodotti commercializzati e contestualmente nella stessa nota il Veterinario Dirigente dell'ASL esprime parere favorevole all'integrazione richiesta;

**VISTA** la nota datata 10/01/2013 con la quale l'Amministratore della Ditta De Nicola Trading s.r.l., chiede l'integrazione dei prodotti commercializzati con l'aggiunta di : prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione agroindustriale e alimentare, ai sensi del Reg. CE 183/2005 art.17;

**VISTA** l'autocertificazione datata 23/01/2013, prot. ASL 52 del 24/01/2013, trasmessa, ad integrazione della surrichiamata comunicazione, con nota ASL prot. 59 del 28/01/2013, acquisita in pari data al prot. 63576, con la quale il Sig. De Nicola Carmelo nato ad Acerno il 25/10/1955 in qualità di rappresentante legale della Ditta de qua, certifica che i prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento CE 183/2005

**RITENUTO** sulla scorta della documentazione acquisita che rimane agli atti del Servizio 02 di questo Settore di dover procedere all'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per ampliamento dei prodotti trasportati con il numero di riconoscimento **αIT000010SA**;

### DECRETA

1. **di modificare** il decreto dirigenziale n. 133 del 22.09.2010, con il quale la Ditta DE NICOLA TRADING S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Salerno alla Via E. Moscati n. 5 veniva riconosciuta, ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 con il numero **αIT000010SA**, quale intermediario che non detiene i prodotti presso la sede, aggiungendo ai prodotti già autorizzati alla commercializzazione (nelle modalità di cui al succitato art. 17) i seguenti prodotti: *prodotti e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione agroindustriale e alimentare* (rientranti, data la genericità, nella categoria dei mangimi disciplinata dal Reg. CE 183/2005);

2. **di evidenziare**, che, a seguito della modifica di cui al punto 1 i prodotti complessivamente commercializzati dalla Ditta con le modalità del succitato art. 17 Reg. CE 183/2005, (ottenuti sia da produzione convenzionale che biologica) sono i seguenti:

- frumento tenero e duro;
- granoturco;
- cereali foraggeri;
- cruscami di frumento duro;
- semi oleosi;
- derivati lavorazione granoturco;
- farine vegetali derivate da semi oleosi;
- prodotti vegetali desidratati o essiccati;
- pannelli di lino;
- sottoprodotti zuccherificio;
- prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione agroindustriale e alimentare;

3. **di limitare**, data la genericità dei prodotti, la presente autorizzazione ai prodotti rientranti nella sfera di competenza del Regolamento CE 183/2005;

4. **di evidenziare** ai fini dell'aggiornamento di sistema GISA e della banca dati interna all'Ufficio i seguenti dati relativi alla Ditta:

| Ragione sociale<br>numero di<br>riconoscimento      | Rappresentante legale<br>P.IVA   | Sede legale                    | Tipo di autorizzazione                                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE NICOLA TRADING<br>S.R.L.<br><b>αIT000010SA</b> , | De Nicola Carmelo<br>04684640651 | Salerno Via E. Moscati<br>n. 5 | Art. 17 Reg. CE<br>183/2005: intermediario<br>che <u>non</u> detiene i<br>prodotti nei propri locali |

5. di fare carico al rappresentante legale della Ditta medesima di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, all'attività svolta e ad ogni altro requisito prodromico all'adozione del presente decreto;
6. di in inviare copia del presente atto al BURC per la pubblicazione, all'Unità Operativa Veterinaria Distretto n. 66 di Salerno per la notifica al destinatario e, per quanto di competenza, al Dipartimento Prevenzione Servizio Veterinario della A.S.L. SA/2, al Sindaco del Comune di Salerno, al Settore Veterinario Regionale n.2 dell'A.G.C. – n.20 Assistenza Sanitaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Francesco Crisci

( *firma digitale* )